

CONVENZIONE TRA L'AGENZIA DELLE ENTRATE E IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI (CNDCEC)

L'Agenzia delle entrate (di seguito denominata "Agenzia"), con sede in Roma, Via Giorgione, n. 106 - Codice Fiscale 06363391001 - rappresentata dal DIRETTORE, Avv. ERNESTO MARIA RUFFINI

E

il CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI - (di seguito denominato "CNDCEC" o, congiuntamente all'Agenzia, "le Parti"), con sede in Roma, Piazza della Repubblica, n. 59, Codice Fiscale 09758941000 - rappresentata dal PRESIDENTE, dott. ELBANO DE NUCCIO

PREMESSO CHE

- a) l'articolo 62, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, attribuisce all'Agenzia la competenza a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori;
- b) l'articolo 59 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, quale "ente pubblico non economico";
- c) l'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 139 del 2005 prevede, tra l'altro, che il CNDCEC rappresenta istituzionalmente gli iscritti negli Albi, promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti, esercita la potestà regolamentare in materia di organizzazione, di tenuta e aggiornamento periodico degli Albi, di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione e di attestazione della qualificazione professionale;
- d) l'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, prevede che *"l'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli*

territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale";

- e) l'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dispone che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, del medesimo decreto legislativo e salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato è necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;
- f) il predetto articolo 50, al comma 3-bis, prevede che *"Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità del dato e del trattamento, ferme restando le responsabilità delle amministrazioni che ricevono e trattano il dato in qualità di titolari autonomi del trattamento"*;
- g) l'articolo 43, commi 1 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", prevede che *"le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato"* e che *"al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali"*;
- h) l'articolo 63, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevede la possibilità per il contribuente di farsi rappresentare presso gli uffici finanziari da un procuratore generale o speciale;
- i) il Decreto Ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164, concerne il *"Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"*;
- j) il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* (di seguito *"Codice"*);
- k) il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito *"Regolamento"*);
- l) il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 disciplina le *"Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche"*;

CONSIDERATO CHE

- a) in data 3 maggio 2017, le Parti hanno stipulato un Protocollo quadro di riferimento;
- b) le Parti sono impegnate nell'individuazione di procedure atte ad agevolare l'adempimento degli obblighi fiscali, privilegiando lo sviluppo dei canali di comunicazione telematica e la realizzazione di concrete forme di cooperazione;
- c) l'articolo 6, primo comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, indica, tra gli atti nei quali deve essere riportato il codice fiscale, le domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi istituiti per l'esercizio di attività professionale e di lavoro autonomo;
- d) l'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dispone, tra l'altro, che gli ordini professionali e gli altri enti e uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni e che dette comunicazioni sono effettuate esclusivamente per via telematica con le modalità e i termini definiti con specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
- e) in data 30 maggio 2019, le Parti, fermi restando gli obblighi di cui alle lettere c) e d), oggi vigenti a carico degli Ordini territoriali, hanno stipulato una convenzione, prot. n. 163554/2019, con la quale è stato regolato il servizio di acquisizione da parte dell'Agenzia delle informazioni relative agli iscritti al CNDCEC, oltre alla previsione di un servizio telematico per l'acquisizione delle informazioni relative alla procura conferita dal contribuente al professionista iscritto all'albo, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza del proprio cliente presso gli uffici dell'Agenzia;
- f) con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 gennaio 2021, prot. n. 26004, sono state stabilite *“Modalità e termini delle comunicazioni all'anagrafe tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi, registri, ed elenchi tenuti dagli ordini professionali, enti ed uffici preposti, previsti dall'articolo 7, terzo comma, del citato d.P.R. n. 605 del 1973”*;
- g) il predetto provvedimento, ai punti 1.1, 2.1 e 3.3 prevede, tra l'altro, che:
 - sono oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni in albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo;
 - sono obbligati alla comunicazione delle predette informazioni gli Ordini professionali territoriali e gli altri enti e uffici, preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo;
 - gli Ordini professionali territoriali che abbiano fornito per via telematica al proprio Consiglio Nazionale tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'Albo unico nazionale in ottemperanza al disposto dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, possono effettuare il predetto adempimento per il tramite del Consiglio Nazionale dell'Ordine, secondo modalità definite in specifiche convenzioni tra il suddetto Consiglio Nazionale e l'Agenzia delle entrate;
- h) in data 8 giugno 2021, le Parti hanno stipulato un atto di modifica, prot. n. 140294/2021, ai sensi dell'articolo 7 della convenzione di cui al precedente punto e), con il quale sono state definite specifiche modalità di trasmissione; in particolare, è

stato concordato che gli scambi informativi avvengono attraverso il Sistema di Interscambio flussi Dati (SID), di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013 (prot. 2013/37561), utilizzato nella modalità di scambio dati PEC;

- i) la citata convenzione ha terminato i suoi effetti il 29 maggio 2022 e, nelle more del rinnovo, l'Agenzia e il CNDCEC hanno continuato ad assicurare senza soluzione di continuità le attività e i servizi disciplinati nella stessa convenzione, nei medesimi termini ed alle medesime condizioni *pro-tempore* vigenti;
- j) con nota del 25 maggio 2023 (prot. 172609/2023), l'Agenzia, in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 10 della convenzione, ha comunicato al CNDCEC la volontà di rinnovare la citata convenzione;
- k) con nota del 7 luglio 2023 (prot. 254115/2023), il CNDCEC, a sua volta, ha condiviso la volontà dell'Agenzia ed ha comunicato la volontà di rinnovare la convenzione sopra richiamata

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Definizioni

- 1. Ai fini della presente convenzione si intende per:
 - a) “*Convenzione*”: il presente atto convenzionale;
 - b) “*Provvedimento*”: il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 gennaio 2021, prot. n. 26004;
 - c) “*Codice*”: il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 - d) “*Regolamento*”: il Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati

Art. 2 Oggetto

- 1. La *Convenzione* disciplina i rapporti tra le Parti relativamente:
 - a) al servizio di acquisizione da parte dell'Agenzia delle informazioni relative agli iscritti nell'albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, così come definito all'allegato 1;
 - b) alla predisposizione di un servizio telematico per l'acquisizione delle informazioni relative alla procura conferita dal contribuente al professionista iscritto all'albo - e di quelle relative ai dipendenti e ai collaboratori del medesimo professionista autorizzati - per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza del proprio cliente presso gli uffici dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R. 600/1973, eliminando la necessità di esibizione della stessa in formato cartaceo ad ogni accesso.
- 2. Il servizio indicato al comma 1, lettera a) è reso disponibile mediante il Sistema di Interscambio flussi Dati (SID), di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013 (prot. 2013/37561), utilizzato nella modalità di scambio dati PEC, in conformità alle specifiche tecniche di cui agli allegati nn. 1, 2 e 3.

3. Mediante il servizio indicato al comma 1, lettera b), il professionista iscritto all'albo trasmette una specifica dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo lo schema di cui all'allegato 4, di aver ricevuto specifica procura, dal proprio cliente, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza presso gli uffici dell'Agenzia, e si impegna a conservare per dieci anni l'originale della procura, unitamente alla copia del documento d'identità del proprio cliente.

Art. 3

Finalità

1. L'Agenzia, nell'erogazione dei propri servizi telematici o di sportello, utilizza il servizio indicato all'articolo 1, lettera a), per verificare lo stato dell'iscrizione all'albo del professionista.
2. L'Agenzia utilizza il servizio indicato all'articolo 2, lettera b), per verificare l'esistenza di procura conferita dal contribuente al professionista iscritto all'albo – ovvero ai dipendenti e ai collaboratori del medesimo professionista autorizzati – per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza presso gli uffici dell'Agenzia.

Art. 4

Sviluppo della collaborazione

1. Le Parti si impegnano a valutare la possibilità di ampliare con successivi accordi le forme di collaborazione, con particolare riferimento agli scambi informativi, più idonee al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali.

Art. 5

Figure di riferimento della convenzione

1. Le Parti individuano:
 - a) quale Responsabile della *Convenzione*, ai fini della gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti:
 - per l'Agenzia, Gaetano De Crinito;
 - per il CNDCEC, Claudia Beretta;
 - b) quale Referente tecnico, ai fini dell'attivazione e della successiva gestione operativa del servizio:
 - per l'Agenzia, Gerardo De Caro;
 - per il CNDCEC, Claudia Beretta.

Art. 6

Responsabilità

1. Ciascuna delle Parti si impegna a prestare leale e piena collaborazione ai fini dell'esecuzione delle attività dedotte in *Convenzione*.
2. L'Agenzia non è responsabile delle conseguenze che derivano dalla mancata

trasmissione delle informazioni ovvero dalla inesattezza delle informazioni acquisite, restando ferme in capo al CNDCEC la responsabilità in relazione alla corretta trasmissione delle informazioni disponibili e ai singoli ordini territoriali le responsabilità relative alla completezza e correttezza delle stesse.

Art. 7

Trattamento dei dati personali

1. Lo svolgimento delle attività dedotte in *Convenzione* implica un trattamento di dati personali – in specie riferibili a dati anagrafici del professionista ricavabili dal codice fiscale inserito a sistema e dati professionali (Albo di appartenenza e relativa Sezione, Provincia di iscrizione, stato di iscrizione – regolarmente iscritto, cancellato, sospeso, radiato, iscritto in elenco speciale – data di iscrizione e di eventuale variazione); nome e cognome dei sottoscrittori della *Convenzione* e delle figure di riferimento della *Convenzione* medesima, come individuate nel precedente articolo 5.
2. Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto della *Convenzione* è effettuato dall’Agenzia e dal CNDCEC in qualità di Titolari, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del *Regolamento*.
3. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi alla *Convenzione* secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità della presente intesa e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al *Regolamento* e al *Codice*.
4. Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l’esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.
5. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione della *Convenzione* o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria.
6. Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del *Regolamento*, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al *Regolamento*.
7. Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’articolo 13 del *Regolamento*.
8. I dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione della *Convenzione* verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
9. I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile.
10. Le Parti potranno pubblicare le informazioni relative alla *Convenzione*, anche per

estratto, tramite il sito internet istituzionale, in ottemperanza agli obblighi espressamente previsti dalla legge.

11. L'Agenzia delle entrate si avvale di Sogei S.p.A., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione della *Convenzione*.

12. I Responsabili della protezione dei dati personali sono:

- per l'Agenzia delle entrate, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: entrate.dpo@agenziaentrate.it;
- per il CNDCEC, il/la dott. Renato Carafa, il cui dato di contatto è: dpocndcec@commercialisti.it

Art. 8

Tutela della riservatezza

1. Le Parti hanno l'obbligo di garantire la massima riservatezza dei dati e delle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione della *Convenzione*.
2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione della *Convenzione* medesima e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.
3. Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nella *Convenzione*.
4. Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

Art. 9

Controlli

1. Le informazioni oggetto degli scambi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), organizzate in file, sono oggetto dei controlli definiti nell'allegato 2.
2. La mancata acquisizione delle informazioni relative a uno o a più iscritti, che si prolunghi per più di 4 invii consecutivi – per difetto di trasmissione o in seguito al non superamento dei controlli di cui al presente comma – comporta l'aggiornamento automatico dello stato dell'iscritto a "cancellato", con decorrenza contestuale, con conseguente inibizione dell'accesso al servizio di cui all'allegato 4 ed inefficacia delle procure già trasmesse con tale servizio, sino alla trasmissione di successive comunicazioni di rettifica.
3. Il CNDCEC si impegna a verificare gli esiti ricevuti ed eventualmente ad attivare tempestivamente gli ordini territoriali ai fini della correzione delle non conformità, rilevate con i controlli di cui al comma 1, entro il terzo invio successivo alla ricezione dell'esito della trasmissione inviata dall'Agenzia per ciascun file ricevuto, come

riportato nell'allegato 3.

4. Eventuali comunicazioni che rettifichino le situazioni di cui al precedente comma 2 hanno effetto a partire dalla data riportata nella ricevuta di cui al comma 3.

Art. 10

Modifiche e integrazioni

1. Le Parti si impegnano a definire con successivi atti integrativi e/o modificativi della Convenzione le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento del servizio che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative, tecniche e di sicurezza, e dei tempi necessari per l'adeguamento delle procedure.

Art. 11

Allegati

1. Gli allegati della *Convenzione* riguardano:
 - Allegato 1: MODALITÀ DI TRASMISSIONE;
 - Allegato 2: CONTROLLO SUI DATI TRASMESSI DAL CNDCEC;
 - Allegato 3: ESITO DELLA TRASMISSIONE;
 - Allegato 4: SERVIZIO WEB "GESTIONE PROCURE".

Art. 12

Durata

1. La *Convenzione* ha durata di 3 anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata previa espressa manifestazione di volontà delle Parti nelle medesime forme.

Art. 13

Clausole di risoluzione e recesso

1. In caso di grave inadempimento, la *Convenzione* potrà essere risolta ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile.
2. Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dalla *Convenzione* previa comunicazione da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Art. 14

Rinvii

1. Per quanto non espressamente regolato nella *Convenzione*, con riguardo alle modalità di svolgimento del servizio, si applicano le norme del codice civile e del codice di procedura civile.

Art. 15

Oneri Tributari

1. La *Convenzione* è soggetta a imposta di registro e di bollo ai sensi della normativa vigente. Per effetto dell'articolo 1, comma 295, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, le spese di registrazione e di bollo sono a carico del CNDCEC. L'imposta di bollo è stata assolta con n. 1 contrassegno sostitutivo dell'importo di 208,00 euro, identificato dal codice 01191481366850.

Art. 16

Composizione della convenzione e valore delle premesse

1. La *Convenzione* si compone di 16 (sedici) articoli e 4 (quattro) allegati.
2. Le Parti convengono che le premesse e gli allegati alla *Convenzione* ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Avv. Ernesto Maria Ruffini

IL PRESIDENTE DEL CNDCEC

Prof. Dott. Elbano de Nuccio

Firmato digitalmente

MODALITA' DI TRASMISSIONE

ALLEGATO 1 alla Convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Consiglio dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili.

Sommario

Definizioni	3
Introduzione	3
Trasmissione dati degli iscritti	3
Predisposizione dei flussi per la trasmissione.....	3
Schemi file dati Albo	5

1 Definizioni

Ai fini di una migliore comprensione del contenuto del documento si definiscono:

CNDCEC – Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Ente – Albo circoscrizionale dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Iscritti – professionisti iscritti ad un Ente.

SID – l’infrastruttura Sistema di Interscambio flussi Dati (SID), di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013 (prot. n. 2013/37561).

2 Introduzione

Il presente documento, che costituisce allegato nonché parte integrante della convenzione, disciplina gli scambi informativi di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), della predetta Convenzione.

3 Trasmissione dati degli iscritti

Il CNDCEC trasmette all’Agenzia delle entrate le informazioni relative agli iscritti nell’albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - tra queste, lo stato di iscrizione (regolare, sospeso, radiato, cancellato). Il file trasmesso è organizzato in modo che gli iscritti siano associati all’ente territoriale di appartenenza. Ciascun ente e ciascun iscritto sono univocamente identificati dal proprio codice fiscale. Le informazioni sono organizzate in un file xml, secondo gli schemi riportati nel paragrafo 5 - “Schemi File Dati Albo”. La trasmissione avviene attraverso l’infrastruttura SID utilizzata nella modalità di scambio dati PEC, come descritto al paragrafo 4 - “Predisposizione dei flussi per la trasmissione”. Le informazioni saranno trasmesse con cadenza settimanale, aggiornate alla data di trasmissione. Le informazioni trasmesse sono oggetto dei controlli definiti nell’allegato 2. L’Agenzia delle entrate, per ciascun file ricevuto, invia al CNDCEC l’esito della trasmissione come riportato nell’allegato 3.

4 Predisposizione dei flussi per la trasmissione

I file da scambiare con l’Agenzia delle entrate mediante l’infrastruttura SID devono essere predisposti adottando accorgimenti finalizzati a garantire che i dati trasmessi siano formalmente corretti, di dimensioni tali da poter essere gestiti nella fase di trasmissione e protetti da rischi di accessi non conformi, da utilizzi abusivi delle informazioni ed alterazione dei dati.

Per la trasmissione deve essere utilizzato il software predisposto dall’Agenzia ‘SID – Gestione flussi’, che è reso disponibile nella sezione ‘Software - Software SID’ all’interno dell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. Tale software viene rilasciato per i

sistemi operativi Windows, Macintosh e Linux. Per il suo corretto utilizzo si rimanda direttamente al manuale presente all'interno dell'applicazione stessa.

Ogni elaborazione effettuata con tale software genera i seguenti file:

- 1) il file contenente i dati da trasmettere in formato compresso e cifrato;
- 2) il file relativo alla busta di autenticazione.

Ogni file predisposto per la trasmissione dovrà rispettare gli standard di nomenclatura definiti in modo da assicurare l'identificazione univoca degli archivi e degli eventuali relativi diagnostici: ciascun file, pertanto, predisposto dalla procedura di elaborazione dovrà necessariamente mantenere il nome specifico ed univoco che gli è stato attribuito dalla procedura.

Lo scambio di informazioni su canale SID-PEC richiede che gli allegati alle comunicazioni non superino i 20Mb, tale vincolo determina la dimensione complessiva massima di ciascun file di esito prodotto. Il messaggio PEC da inoltrare deve contenere come allegati i due file generati dalla procedura di predisposizione di cui ai precedenti punti 1) e 2).

5 SCHEMI FILE DATI ALBO

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="urn:www.agenziaentrate.gov.it:albo" targetNamespace="urn:www.agenziaentrate.gov.it:albo" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.1">
```

```
  <xs:include schemaLocation="tipiDati_v1.xsd"/>
```

```
  <xs:element name="DatiAlbo">
```

```
    <xs:annotation>
```

```
      <xs:documentation>Dati da comunicare ai sensi dell'art. 7 del DPR 605/1973</xs:documentation>
```

```
    </xs:annotation>
```

```
    <xs:complexType>
```

```
      <xs:sequence>
```

```
        <xs:element name="AlboProfessionale">
```

```
          <xs:annotation>
```

```
            <xs:documentation>Albo professionale al quale si riferiscono i dati trasmessi:1 (albo CNDCEC)</xs:documentation>
```

```
          </xs:annotation>
```

```
          <xs:simpleType>
```

```
            <xs:restriction base="DatoAn_Type">
```

```
              <xs:enumeration value="1"/>
```

```
            </xs:restriction>
```

```
          </xs:simpleType>
```

```
        </xs:element>
```

```
        <xs:element name="CFResponsabileTRSM" type="DatoAn_Type">
```

```
          <xs:annotation>
```

```
            <xs:documentation>Codice fiscale del responsabile della trasmissione</xs:documentation>
```

```

        </xs:annotation>

    </xs:element>

    <xs:element name="Ente" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

        <xs:annotation>

            <xs:documentation>Ordine professionale, ente o ufficio preposto alla tenuta di albi, registri ed elenchi obbligato alla trasmissione dei dati</xs:documentation>

        </xs:annotation>

        <xs:complexType>

            <xs:sequence>

                <xs:element name="CFEnte" type="DatoAn_Type" minOccurs="0">

                    <xs:annotation>

                        <xs:documentation>Codice Fiscale dell'ordine professionale, dell'ente o dell'ufficio preposto alla tenuta di albi, registri ed elenchi obbligato alla trasmissione dei dati</xs:documentation>

                    </xs:annotation>

                </xs:element>

                <xs:element name="DenominazioneEnte" type="DatoAn_Type" minOccurs="0">

                    <xs:annotation>

                        <xs:documentation>Denominazione dell'ordine professionale, dell'ente o dell'ufficio preposto alla tenuta di albi, registri ed elenchi obbligato alla trasmissione dei dati</xs:documentation>

                    </xs:annotation>

                </xs:element>

            <xs:element name="Iscritto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

                <xs:annotation>

                    <xs:documentation>Struttura dati contenente le informazioni relative al singolo iscritto all'albo</xs:documentation>

                </xs:annotation>

                <xs:complexType>

                    <xs:sequence>

```

```

<xs:element name="CflIscritto" type="DatoAn_Type" minOccurs="0">

    <xs:annotation>

        <xs:documentation>Codice fiscale dell'iscritto</xs:documentation>

    </xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="CognomeIscritto" type="DatoAn_Type" minOccurs="0">

    <xs:annotation>

        <xs:documentation>Cognome dell'iscritto</xs:documentation>

    </xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="NomeIscritto" type="DatoAn_Type" minOccurs="0">

    <xs:annotation>

        <xs:documentation>Nome dell'iscritto</xs:documentation>

    </xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="DenominazioneIscritto" type="DatoAn_Type" minOccurs="0">

    <xs:annotation>

        <xs:documentation>Denominazione dell'iscritto</xs:documentation>

    </xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="NumeroIscrizione" type="DatoAn_Type" minOccurs="0">

    <xs:annotation>

        <xs:documentation>Numero di iscrizione presso l'ordine</xs:documentation>

    </xs:annotation>

</xs:element>

```

```

<xs:element name="DataIscrizione" type="DatoDt_Type" minOccurs="0">

    <xs:annotation>

        <xs:documentation>Data del provvedimento di iscrizione in formato GGMMAAAA</xs:documentation>

    </xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="Sezione" minOccurs="0">

    <xs:annotation>

        <xs:documentation>Sezione dell'albo di appartenenza. Assume i valori: A, B, S</xs:documentation>

    </xs:annotation>

    <xs:simpleType>

        <xs:restriction base="DatoAn_Type">

            <xs:enumeration value="A"/>

            <xs:enumeration value="B"/>

            <xs:enumeration value="S"/>

        </xs:restriction>

    </xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="StatoIscritto" minOccurs="0">

    <xs:annotation>

        <xs:documentation>La struttura dati contiene informazioni sullo stato dell'iscritto rispetto all'albo</xs:documentation>

    </xs:annotation>

    <xs:complexType>

        <xs:sequence>

            <xs:element name="CodificaStato" minOccurs="0">

                <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation> Codifica dello stato:

        1 (regolarmente iscritto),

        2 (cancellato),

        3 (sospeso),

        4 (radiato)

        </xs:documentation>

    </xs:annotation>

    <xs:simpleType>

        <xs:restriction base="DatoAn_Type">

            <xs:enumeration value="1"/>

            <xs:enumeration value="2"/>

            <xs:enumeration value="3"/>

            <xs:enumeration value="4"/>

        </xs:restriction>

    </xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="DettaglioStato" type="DatoAn_Type" minOccurs="0">

    <xs:annotation>

        <xs:documentation>Descrizione di dettaglio dei motivi dello stato</xs:documentation>

    </xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="DataDecorrenzaStato" type="DatoDt_Type" minOccurs="0">

    <xs:annotation>

        <xs:documentation>Data da cui decorre lo stato dell'iscritto in formato
        GGMMAAAA</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>

    </xs:element>

    <xs:element name="DataFineStato" type="DatoDt_Type" minOccurs="0">

        <xs:annotation>

            <xs:documentation>Data fine dello stato dell'iscritto in formato
            GGMMAAAA</xs:documentation>

        </xs:annotation>

    </xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:schema>

```

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

```

```

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="urn:www.agenziaentrate.gov.it:albo" targetNamespace="urn:www.agenziaentrate.gov.it:albo" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">

```

```

<xs:simpleType name="DatoAn_Type">

    <xs:annotation>

        <xs:documentation>Tipo semplice costituito da caratteri alfanumerici maiuscoli e minuscoli e dai caratteri: punto, virgola, apice, trattino, spazio, barra semplice, °, ^, ampersand, parentesi aperta e chiusa, doppie virgolette, barra rovesciata, la barra dritta, il più, le maiuscole e minuscole accentate, la Ü e la ü. Tali caratteri non sono ammessi come primo carattere tranne: i numeri da 0 a 9, i caratteri maiuscoli e minuscoli da a a z, il meno e le doppie virgolette.</xs:documentation>

    </xs:annotation>

    <xs:restriction base="xs:string">

        <xs:pattern value="([ 0-9A-Za-z&amp;]|'|\"|\\.|,|/|^|^\(|\\)|ç|À|à|È|è|É|é|Ï|ï|Ö|ö|Ü|ü|Ä|ä|Ö|ö|Û|ü|&quot;|\\||\+)*"/>

    </xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="DatoNp_Type">

    <xs:annotation>

        <xs:documentation>Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi con al massimo 16 cifre.</xs:documentation>

    </xs:annotation>

    <xs:restriction base="xs:string">

        <xs:pattern value="[0-9]*"/>

    </xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="DatoCn_Type">

    <xs:annotation>

        <xs:documentation>Tipo semplice che identifica un codice fiscale numerico rispettandone i vincoli di struttura.</xs:documentation>

    </xs:annotation>

    <xs:restriction base="xs:string">

        <xs:length value="11"/>

        <xs:pattern value="[0-9]{11}"/>

    </xs:restriction>

```

```

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="DatoCf_Type">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Tipo semplice che identifica un codice fiscale numerico o alfanumerico rispettandone i vincoli di struttura.</xs:documentation>

  </xs:annotation>

  <xs:restriction base="xs:string">

    <xs:pattern value="[0-9]{11}[[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[[A-Z]{1}]]"/>

  </xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="DatoDt_Type">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa.</xs:documentation>

  </xs:annotation>

  <xs:restriction base="xs:string">

    <xs:length value="8"/>

    <xs:pattern value="((((([1-9]||[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|((([1-9]||[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([10-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))))/>

  </xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:schema>

```

CONTROLLI SUI DATI TRASMESSI DAL CNDCEC

ALLEGATO 2 alla Convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Consiglio dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili.

Sommario

Definizioni	3
Introduzione	3
Controlli sugli Enti.....	3
Controlli sugli iscritti.....	4

Definizioni

Ai fini di una migliore comprensione del contenuto del documento si definiscono:

CNDCEC – il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;

Banca Dati - l'archivio digitale delle informazioni riguardanti gli iscritti all'Albo, alimentato dai file trasmessi dal CNDCEC all'Agenzia delle entrate nei modi e nei tempi definiti al punto 1 dell'Atto

Ricevuta - il file xml – conforme al tracciato riportato nell'Allegato 3, “RICEVUTA TRASMISSIONE DATI ALBO” – contenente la data di acquisizione e l'esito dei controlli effettuati.

Ente – Albo territoriale dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili

Iscritti – professionisti iscritti ad un Ente

Posizione – elemento del file che contiene i dati di un iscritto ad un albo territoriale

Introduzione

Questo documento elenca e descrive i controlli operati sui file contenenti le informazioni relative agli iscritti nell'albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, trasmesso dal CNDEC all'Agenzia delle entrate. Esso è allegato nonché parte integrante della Convenzione. Il file trasmesso dal CNDCEC all'Agenzia delle entrate è organizzato in modo che gli iscritti siano associati all'Ente di appartenenza. Ciascun Ente e ciascun iscritto sono univocamente identificati dal proprio codice fiscale. La **mancata acquisizione** delle informazioni relative a uno o a più iscritti precedentemente comunicati, che si prolunghi per più di 4 invii consecutivi - per difetto di trasmissione o in seguito al non superamento dei controlli descritti nel seguito - comporta la modifica del rispettivo stato a “cancellato” e, di conseguenza, l'inibizione dell'accesso al servizio di cui all'Allegato 4, nonché l'inefficacia delle procure già trasmesse con tale servizio, fino alla trasmissione di successive comunicazioni di rettifica.

Controlli sugli Enti

Codice fiscale dell'Ente non valido o assente in anagrafica tributaria: le informazioni degli iscritti all'Ente non sono acquisite e nella ricevuta viene comunicato l'errore.

Codice fiscale dell'Ente assente: le informazioni degli iscritti all'Ente non sono acquisite e nella ricevuta viene comunicato l'errore.

Uno stesso codice fiscale di Ente presente più volte nel medesimo file: vengono acquisite le informazioni relative alla prima occorrenza (nel file), le successive non sono acquisite.

Codice fiscale dell'Ente non aggiornato¹: le informazioni relative all'Ente sono acquisite e associate al codice fiscale ultimo attribuito e la circostanza è segnalata nella ricevuta con indicazione dell'ultimo codice fiscale attribuito presente in Anagrafe Tributaria.

Denominazione dell'Ente diversa da quella presente in Anagrafe Tributaria: le informazioni relative all'Ente sono acquisite e la circostanza è segnalata nella ricevuta con indicazione della denominazione presente in Anagrafe.

Codice fiscale dell'Ente non comunicato: gli Enti già acquisiti in base dati, in seguito a precedenti comunicazioni, che non dovessero apparire nelle successive comunicazioni, vengono segnalati nella ricevuta. Gli iscritti associati a tali Enti sono considerati come non acquisiti.

Controlli sugli iscritti

Codice fiscale di un iscritto non valido o assente in anagrafica tributaria: le informazioni riferite alla posizione non sono acquisite e nella ricevuta viene comunicato l'errore.

Informazioni obbligatorie mancanti: non sono acquisite le informazioni riferite agli iscritti in corrispondenza dei quali non siano valorizzate tutte le seguenti informazioni:

1. il numero di iscrizione;
2. la data di iscrizione;
3. lo stato dell'iscritto;
4. la codifica dello stato;
5. la data di decorrenza dello stato;
6. la sezione dell'albo di appartenenza

Nella ricevuta viene comunicato l'errore.

Uno stesso codice fiscale di iscritto presente più volte nel medesimo file, associato al medesimo Ente: vengono acquisite le informazioni relative alla prima occorrenza (nel file) del codice fiscale, le successive non vengono acquisite.

Uno stesso codice fiscale di iscritto presente più volte nel medesimo file, associato ad Enti differenti: vengono acquisite le informazioni relative a tutte le occorrenze del codice fiscale nei rispettivi Enti. A decorrere dalla data di acquisizione (contenuta nella ricevuta), vengono considerate valide le informazioni relative alla posizione con data iscrizione più recente.

Codice fiscale dell'iscritto già presente nella banca dati ma associato ad un Ente diverso da quello riportato nel file: sono acquisite le informazioni relative all'iscritto associato al "nuovo" Ente. Nella ricevuta sono segnalate come non comunicate (e quindi

¹ È il caso nel quale il codice fiscale riportato nel file è quello che in anagrafe tributaria è stato sostituito

non acquisite) le informazioni relative all'iscritto associato all'Ente precedente. A decorrere dalla data di acquisizione (contenuta nella ricevuta), vengono considerate valide le informazioni relative alla posizione con data di trasmissione più recente.

Codice fiscale dell'iscritto non aggiornato: le informazioni relative all'iscritto sono acquisite e attribuite al codice fiscale ultimo attribuito; la circostanza è segnalata nella ricevuta con indicazione dell'ultimo codice fiscale attribuito presente in Anagrafe Tributaria.

Denominazione dell'iscritto diversa da quella presente in Anagrafe Tributaria: le informazioni relative all'iscritto sono acquisite e la circostanza è segnalata nella ricevuta con indicazione della denominazione presente in Anagrafe.

Cognome dell'iscritto diverso da quello presente in Anagrafe Tributaria: le informazioni relative all'iscritto sono acquisite e la circostanza è segnalata nella ricevuta con indicazione del cognome presente in Anagrafe.

Nome dell'iscritto diverso da quello presente in Anagrafe Tributaria: le informazioni relative all'iscritto sono acquisite e la circostanza è segnalata nella ricevuta con indicazione del cognome presente in Anagrafe.

ESITO DELLA TRASMISSIONE

ALLEGATO 3 alla Convenzione, tra l'Agenzia delle entrate e il Consiglio dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili.

Sommario

Definizioni.....	3
Introduzione	3
Acquisizione dei file pervenuti.....	3
Elaborazione dei file di richiesta.....	3
Fornitura degli esiti di risposta	3
Tracciato esito da accoglienza del file	4
Tracciato esito da elaborazione del file	8

1 Definizioni

Ai fini di una migliore comprensione del contenuto del documento si definiscono:

CNDCEC – Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Ente – Albo circoscrizionale dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Iscritti – professionisti iscritti ad un Ente.

SID – l'infrastruttura Sistema di Interscambio flussi Dati (SID), istituita dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013 (prot. n. 2013/37561).

2 Introduzione

Il presente documento, che costituisce allegato nonché parte integrante della Convenzione, descrive la struttura dei file contenente gli esiti dei controlli sulle comunicazioni contenenti le informazioni relative agli iscritti nell'albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, trasmesso dal CNDCEC all'Agenzia delle entrate e le relative modalità di invio.

3 Acquisizione dei file pervenuti

Il sistema di accoglienza dei flussi provvede ad effettuare i seguenti controlli:

1. verifica formale del messaggio PEC inviato, della nomenclatura e del numero degli allegati in esso contenuti: in caso di esito negativo viene fornito al trasmittente un messaggio PEC di risposta contenente l'errore riscontrato. Per ulteriori dettagli si rimanda al manuale PEC pubblicato sul sito dell'Agenzia al link seguente: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/453102/manuale+sid_SID-Manuale_PEC_n.pdf/ead38b1a-135a-1b10-ec1f-a49c44b5ee7b;
2. verifica del formato degli allegati e della firma apposta dal soggetto inviante. Qualora tali controlli non vengano superati, il sistema produrrà un messaggio PEC di risposta contenente la causa dell'errore. L'allegato del messaggio viene predisposto in formato 'testo' secondo il tracciato riportato al paragrafo 6 'Tracciato esito da accoglienza del file'.

4 Elaborazione dei file di richiesta

In assenza di errori in fase di acquisizione dei flussi trasmessi dal CNDCEC, l'elaborazione seguente provvederà ad effettuare gli ulteriori controlli di competenza al termine dei quali verrà generata una ricevuta, in formato 'xml', di scarto o di accettazione, che verrà veicolata al CNDCEC stesso sempre mediante il canale trasmissivo PEC.

5 Fornitura degli esiti di risposta

Per ogni file inviato viene generato un esito.

La fornitura degli esiti di risposta viene generata in formato 'xml' secondo il tracciato riportato al paragrafo 7. 'Tracciato esito da elaborazione del file'.

Successivamente viene predisposta dal sistema in formato firmato, compresso e cifrato e trasmessa, come allegato, via PEC: per ottenere la ricevuta" in *chiaro*" sarà necessario utilizzare il software 'SID-Gestione flussi' seguendo le indicazioni riportate nel relativo manuale.

6 Tracciato esito da accoglienza del file

Tracciato della ricevuta di scarto in fase di accoglienza							
Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Valori	Note
	da	a					
TIPO RECORD							
1	1	1	1	Tipo record	AN	A	
TIPO DOCUMENTO							
2	2	2	1	Tipo documento	NU	2 = Ricevuta	Indica il tipo di esito
RISULTATO DELL'ELABORAZIONE							

Tracciato della ricevuta di scarto in fase di accoglienza							
Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Valori	Note
	da	a					
3	3	3	1	Risultato dell'elaborazione della comunicazione	NU	1 (Vedi Note)	Indica che la comunicazione è stata accolta con esito positivo;

Tracciato della ricevuta di scarto in fase di accoglienza							
Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Valori	Note
	da	a					
						2 (Vedi Note)	Indica che la comunicazione è stata scartata totalmente.
CODICE DI ERRORE DI FILE							
4	4	6	3	Codice errore di file	NU	Per la decodifica del campo, vedi Tabella 'Decodifica errori'	
PROTOCOLLO							
5	7	30	24	Protocollo assegnato al file della comunicazione in fase di accettazione	NU	Numero di protocollo nel formato data (AAAAAMMGG), ora (hhmmss) e progressivo numerico di 10 (es.: 201910180922030094547814)	
IDENTIFICATIVO DEL FILE ATTRIBUITO DALL'UTENTE							

Tracciato della ricevuta di scarto in fase di accoglienza							
Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Valori	Note
	da	a					
6	31	80	50	Identificativo del file relativo alla comunicazione attribuito dall'utente	AN		
DATA DI PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO							
7	81	88	8	Data di predisposizione della ricevuta	DT	Data nel formato AAAAMMGG	
CARATTERI DI CONTROLLO							
8	89	97	9	Spazio riservato	AN	Campo riservato al SID	
9	98	98	1	Carattere di controllo	AN	A	
10	99	100	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")	

Tabella di decodifica dei codici di errore	
Cdice errore	Descrizione errore

Tabella di decodifica dei codici di errore	
002	Comunicazione scartata – Presenza di errori in fase di decifratura
003	Comunicazione scartata – Presenza di errori in fase di verifica della firma
004	Comunicazione scartata – Presenza di errori in fase di decompressione
007	Comunicazione scartata – Presenza di errori in fase di verifica del certificato
008	Comunicazione scartata – Incongruenza fra nodo inviante e soggetto registrato al SID
009	Comunicazione scartata – Presenza di file duplicato

7 Tracciato esito da elaborazione del file

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="urn:www.agenziaentrate.gov.it:albo" targetNamespace="urn:www.agenziaentrate.gov.it:albo" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">

    <xs:include schemaLocation="tipiDati_v1.xsd"/>

    <xs:element name="EsitoAlbo">

        <xs:complexType>

            <xs:sequence>

                <xs:element name="IdentificativoTRSM">

                    <xs:annotation>

                        <xs:documentation>Identificativo assegnato al file trasmesso dal CNDCEC</xs:documentation>

                    </xs:annotation>

                    <xs:simpleType>

                        <xs:restriction base="DatoAn_Type"/>

                    </xs:simpleType>

                </xs:element>

                <xs:choice>

                    <xs:element name="EsitoSchema">

                        <xs:annotation>

                            <xs:documentation>L'elemento descrive l'esito dei controlli da schema eseguiti sul file trasmesso</xs:documentation>

                        </xs:annotation>

                        <xs:complexType>

                            <xs:sequence>

                                <xs:element name="DiagnosticoSchema" maxOccurs="unbounded">
```

```

        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="Messaggio" type="DatoAn_Type"/>
                <xs:element name="Riga" type="DatoAn_Type" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="Colonna" type="DatoAn_Type" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="EsitoFornitura">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>L'elemento descrive l'esito di alcuni controlli eseguiti sul file trasmesso (coerenza valore albo professionale, controllo del codice fiscale del responsabile della
        trasmissione, ecc.) </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Messaggio" type="DatoAn_Type"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="EsitoEnte" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>

```

```

<xs:element name="ControlloEnte">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>L'elemento descrive l'esito dei controlli eseguiti sul codice fiscale ente trasmesso</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="Esito_Cf_Type"/>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="EsitoIscritto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="ControlloIscritto">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>L'elemento descrive l'esito dei controlli eseguiti sui dati relativi a ciascun iscritto</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                    <xs:complexContent>
                        <xs:extension base="Esito_Cf_Type">
                            <xs:sequence>
                                <xs:element name="Cognome" type="DatoAn_Type"
                                    minOccurs="0">
                                    <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Nel caso il cognome
        trasmesso non sia aggiornato nel campo sarà
        indicato quello risultante in anagrafe tributaria
        </xs:documentation>

    </xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="Nome" type="DatoAn_Type" minOccurs="0">

    <xs:annotation>

        <xs:documentation>Nel caso il nome trasmesso
        non sia aggiornato nel campo sarà indicato
        quello risultante in anagrafe
        tributaria</xs:documentation>

    </xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="Stato" minOccurs="0">

    <xs:annotation>

        <xs:documentation> Codifica dello stato:

        1 (regolarmente iscritto),

        2 (cancellato),

        3 (sospeso),

        4 (radiato)</xs:documentation>

    </xs:annotation>

    <xs:simpleType>

        <xs:restriction base="DatoAn_Type">

            <xs:enumeration value="1"/>

            <xs:enumeration value="2"/>

            <xs:enumeration value="3"/>

            <xs:enumeration value="4"/>

```

```

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="DataStato" type="DatoDt_Type"
minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="cfIscritto" type="DatoAn_Type" use="required"/>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="cfEnte" type="DatoAn_Type" use="required"/>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:choice>

<xs:element name="RiepilogoEnti" type="Riepilogo_Type" minOccurs="0"/>

<xs:element name="RiepilogoIscritti" type="Riepilogo_Type" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:complexType name="Esito_Cf_Type">

```

```

<xs:sequence>

    <xs:element name="Comunicato" type="xs:boolean"/>

    <xs:element name="Acquisito" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

    <xs:element name="CfDefinitivo" type="DatoCf_Type" minOccurs="0">

        <xs:annotation>

            <xs:documentation>Nel caso il codice fiscale  trasmesso non sia aggiornato nel campo sarà indicato l'ultimo codice fiscale attribuito</xs:documentation>

        </xs:annotation>

    </xs:element>

    <xs:element name="Messaggio" type="DatoAn_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

    <xs:element name="Denominazione" type="DatoAn_Type" minOccurs="0">

        <xs:annotation>

            <xs:documentation>Nel caso la denominazione trasmessa non sia aggiornata nel campo sarà indicata quella risultante in anagrafe tributaria </xs:documentation>

        </xs:annotation>

    </xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Riepilogo_Type">

    <xs:sequence>

        <xs:element name="Trasmessi" type="DatoNp_Type"/>

        <xs:element name="Acquisiti" type="DatoNp_Type" minOccurs="0"/>

        <xs:element name="NonAcquisiti" type="DatoNp_Type" minOccurs="0"/>

        <xs:element name="NonComunicati" type="DatoNp_Type" minOccurs="0"/>

    </xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:schema>

```

SERVIZIO WEB “*GESTIONE PROCURE*”

ALLEGATO 4 alla Convenzione, tra l’Agenzia delle entrate e il Consiglio dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili.

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	5
2.1 GLI UTENTI	5
2.2 UTILIZZO DEL SERVIZIO	5
2.2.1 “Inserimento puntuale dei dati delle procure”	6
2.2.2 “Inserimento massivo dei dati delle procure “	7
2.2.3 “Consultazione Procure”	8
2.2.4 “Gestione dei dati di una procura“	9
2.2.5 “Gestione collaboratori”	9

1. INTRODUZIONE

Il presente documento illustra e disciplina, il servizio di cui all'art. 2 comma 1, lettera b) della Convenzione. Il servizio permette agli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le procure conferite dai propri clienti per le attività di assistenza presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate, mediante l'inserimento dei dati che le caratterizzano utilizzando un'applicazione *web*.

I servizi delegabili, tramite l'inserimento dei dati della procura, sono:

- presentazione e trattazione di istanze di autotutela relative ad avvisi di accertamento ex art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973;
- presentazione e trattazione di istanze di autotutela relative a cartelle di pagamento e ad atti di natura esattiva (e non) relativi a dichiarazioni presentate (artt. 36-bis, 36-ter, 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, non lavorabili tramite CIVIS);
- presentazione e trattazione di documentazione per l'ottenimento di rimborsi ad eccezione della presentazione del modello per la richiesta di accredito su conto corrente bancario o postale dei rimborsi;
- consegna di documentazione relativa ad atti e/o procedimenti in corso ex artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 e simili (a titolo esemplificativo: consegna di documenti integrativi richiesti dall'Agenzia delle entrate, consegna della documentazione richiesta in seguito al controllo sulla spettanza di detrazioni/deduzioni indicate nella dichiarazione dei redditi);
- consegna di documentazione relativa ad atti emanati dall'Agenzia delle entrate;
- richiesta di informazioni sullo stato di rimborsi e di istanze presentate e di qualsiasi altra pratica;
- presentazione e trattazione di istanze di correzione di versamenti non lavorabili tramite CIVIS.

L'applicazione web prevede anche funzionalità per la gestione e la consultazione dei dati inseriti.

L'accesso all'applicazione è riservato agli utenti, regolarmente iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, e con le seguenti tipologie di credenziali Entratel:

- **A10** Iscritto nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili sez. A
- **A20** Iscritto nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali
- **A25** Iscritto nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili sez. B

Gli utenti sopra citati potranno accedere all'applicazione web autenticandosi all'area riservata del sito dell'Agenzia tramite le proprie credenziali Entratel, o in alternativa utilizzando SPID o la CNS.

Le informazioni acquisite mediante l'applicazione web saranno rese disponibili anche agli operatori degli uffici territoriali ai fini dell'autorizzazione del professionista a svolgere attività di assistenza per i contribuenti che hanno conferito la procura.

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio si compone di funzionalità che consentono:

- Inserimento dei dati di una procura.
- Comunicazione di revoca di una procura.
- Inserimento dei dati relativi ai collaboratori di un professionista abilitato.
- Gestione dei dati relativi ai collaboratori.

2.1 GLI UTENTI

La fruizione delle nuove funzionalità per l'inserimento dei dati relativi alle procure acquisite dai propri clienti sarà consentita ai soli i soggetti censiti nell'ambito dei servizi telematici con le utenze di tipo A10, A20 e A25 destinate alle persone fisiche e che - sulla base degli scambi di cui alla convenzione - risultino regolarmente iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Più in dettaglio, gli utenti identificati dai codici A10, A20 e A25, se regolarmente iscritti, potranno accedere all'applicazione.

2.2 UTILIZZO DEL SERVIZIO

L'utente, autenticato tramite le proprie credenziali, accede all'applicazione e, tra le voci dei servizi per i professionisti del sito dell'Agenzia, troverà il servizio "*Procure*" nella sezione "Deleghe→Gestione deleghe per Intermediari".

Per ogni operazione di inserimento, revoca, aggiornamento si prevede un passaggio di conferma esplicita. Per i soggetti che accedono mediante le credenziali Entratel o attraverso CNS, la conferma avverrà mediante l'inserimento del PIN; il PIN non sarà richiesto per chi accede tramite SPID.

L'utente che accederà alla voce di menu, troverà le funzionalità disponibili aggregate secondo due categorie Gestione Procure e Gestione Collaboratori. In particolare:

- Gestione dati delle Procure
 - Inserimento puntuale dei dati delle procure

- Inserimento massivo dei dati delle procure
- Aggiornamento dati delle Procure (in questo ambito è possibile comunicare la revoca di una procura)
- Consultazione dati delle Procure
- Gestione dati dei collaboratori
 - Inserimento dati collaboratori
 - Aggiornamento dati collaboratori (nell'ambito dell'aggiornamento dei dati è possibile anche inserire la data di cessazione del rapporto di collaborazione, inibendone di fatto l'operatività)
 - Consultazione dati dei collaboratori

Di seguito le modalità di fruizione delle singole funzionalità

2.2.1 “INSERIMENTO PUNTUALE DEI DATI DELLE PROCURE”

La funzione consente all'utente di inserire i dati di una nuova Procura, attraverso una maschera all'interno della quale è necessario valorizzare i seguenti campi:

1. anagrafica del cliente (completa degli estremi di un documento d'identità);
2. periodo di validità della procura (durata massima 4 anni);
3. indicazione dei servizi per i quali la procura è efficace, mediante selezione da un elenco di quelli disponibili;
4. eventuale indicazione della autorizzazione ad avvalersi di collaboratori (tutti quelli comunicati con le funzionalità di Gestione dati dei collaboratori, descritte nel prosieguo);
5. Conferma della dichiarazione di responsabilità (Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), con la quale l'utente dichiara di aver ricevuto specifica procura, dal contribuente, per lo svolgimento delle attività di assistenza per i servizi indicati (vedi punto 3), eventualmente avvalendosi dei collaboratori (vedi punto 4), che lavorano alle strette dipendenze dello studio sotto la propria responsabilità;
6. Conferma di aver informato il delegante in merito al trattamento dei suoi dati personali da parte propria e dei collaboratori autorizzati.

A conclusione della compilazione dei campi previsti, l'utente potrà procedere con la registrazione della stessa, fornendo esplicita conferma dell'operazione, a seguito della quale il sistema chiederà l'inserimento del PIN dispositivo (a meno di autenticazione tramite SPID).

L'applicazione prevede la segnalazione contestuale di eventuali errori nell'inserimento dei dati di una procura.

L'applicazione permette di produrre un file pdf con il riepilogo della procura e una sezione dedicata alle parti e alle dichiarazioni necessarie, che potrà essere stampato ed utilizzato per acquisire la procura cartacea da conservare ai sensi dell'art. 1, comma 3, della convenzione.

In caso di assenza di errori, la procura verrà acquisita e l'utente riceverà un messaggio di conferma e l'indicazione del numero di protocollo con cui la dichiarazione è acquisita nel sistema documentale.

Tale protocollo consente di individuare univocamente la Procura, per eventuali successive consultazioni e/o modifiche.

Nel caso in cui il sistema rilevi, per il cliente inserito, la presenza di una procura attiva, produce un messaggio informativo, che indica il protocollo della procura esistente e la possibilità di agire in modifica su tale protocollo.

Se l'utente accetta di proseguire, nella pagina web saranno visualizzati i dati della procura presente in archivio, che l'utente potrà modificare; a conclusione dell'operazione di modifica/inserimento delle nuove informazioni, si procederà come sopra descritto.

In tal modo si genererà di fatto una nuova procura, identificata da un nuovo protocollo, che ha l'effetto di revocare la precedente procura: la nuova procura diventa l'unica valida per il professionista nei confronti del cliente.

2.2.2 "INSERIMENTO MASSIVO DEI DATI DELLE PROCURE"

Questa funzione consente di inserire a sistema una richiesta di procure per più clienti, come di seguito descritto.

La funzionalità permetterà di "configurare" le caratteristiche di una procura (punti 3, 4 e 5 dell'elenco del par. 2.2.1) e di associare ad essa un file contenente un elenco di contribuenti (individuati dall'anagrafica e dalla durata della procura).

Tutte le procure richieste tramite un inserimento massivo devono avere caratteristiche comuni in relazione ai punti 2, 3, 4 e 5 dell'elenco del par. 2.2.1.; ossia devono prevedere:

- medesimo periodo di validità
- medesimo elenco dei servizi di assistenza;
- possibilità o impossibilità di avvalersi di collaboratori;
- conferma delle dichiarazioni di responsabilità e di avvenuta informativa sul trattamento dei dati dei propri clienti.

I soggetti per i quali si intende comunicare i dati delle procure sono notificati tramite l'upload di un file, contenente, per ciascun soggetto, contenente i dati significativi di ciascuna procura comunicata dal professionista e l'anagrafica del cliente.

Successivamente all'upload del file, la conferma dell'operazione equivarrà all'inserimento di tante procure quanti sono i contribuenti censiti nel file. A differenza di quanto succede per l'inserimento puntuale, l'esito dell'inserimento massivo sarà prodotto in modalità asincrona e messo a disposizione dell'utente. In altri termini sarà fornita una ricevuta di elaborazione che riporta per ogni procura l'esito di elaborazione. Si evidenzia che, in fase di upload, verranno effettuati i controlli di conformità del file, di validità dei codici fiscali in esso contenuti, dell'assenza di procure in corso di validità per ciascuno dei soggetti presenti in elenco. Il caricamento del file avverrà con successo solo a seguito del superamento di tali controlli.

Per ciascuna procura esitata positivamente, sarà indicato il protocollo attribuito dal sistema documentale. I dati di ciascuna procura, inseriti con successo potranno essere consultati/modificati come descritto in seguito.

2.2.3 “CONSULTAZIONE PROCURE”

Le funzionalità di consultazione sono fruibili selezionando l'etichetta “*Visualizza le procure e le richieste massive inserite*”; si può effettuare la consultazione delle procure, nonché verificare gli esiti delle richieste massive come di seguito descritto.

Il sistema propone una lista paginata, “*Lista procure*”, contenente i dati significativi di ciascuna procura comunicata dal professionista. Ciascuna riga della lista mostrerà:

- codice fiscale cliente;
- cognome e nome;
- stato procura (attiva, revocata, scaduta);
- numero di protocollo.

Su ciascuna riga sono inoltre presenti due bottoni selezionabili, uno per la consultazione, l'altro per la modifica.

L'utente professionista può altresì ricercare specifiche procure d'interesse, mediante l'indicazione di uno dei seguenti parametri, editabili nella pagina web di “*Lista procure*”:

1. codice fiscale del cliente
2. cognome cliente

3. numero di protocollo.

2.2.4 “GESTIONE DEI DATI DI UNA PROCURA”

Questa funzionalità consente, previa selezione della specifica procura d'interesse dall'elenco di cui al punto precedente, di consultare il dettaglio della procura ovvero di effettuare un aggiornamento/revoca della stessa.

A seguito di selezione del bottone di consultazione di una procura presente in elenco, l'utente visualizza i dati di dettaglio della procura e può effettuarne la stampa.

La selezione del bottone di modifica, consente anch'essa la visualizzazione dei dati di dettaglio della procura, che in tal caso sono resi editabili per una loro eventuale modifica.

Se l'utente apporta variazioni alla procura e conferma l'operazione di modifica, tale operazione si sostanzia con l'inserimento a sistema di una nuova procura – cui viene attribuito un nuovo protocollo – e la cancellazione logica della procura iniziale, che assume lo stato di “revocata”; la nuova procura conterrà come ulteriore dato di dettaglio il riferimento al protocollo della procura modificata.

2.2.5 “GESTIONE COLLABORATORI”

Di seguito sono illustrate le funzionalità che consentono la gestione dei collaboratori. La lista dei collaboratori comunicata varrà ai fini del riconoscimento della possibilità di operare per conto dei clienti che hanno autorizzato il professionista ad avvalersene.

La lista dei collaboratori del commercialista è unica e collegata al commercialista. Il delegante ha solo la possibilità di scegliere se consentire che il commercialista si avvalga dei suoi collaboratori ai fini della procura oppure no.

Se acconsente, l'intera lista dei collaboratori sarà autorizzata dinanzi agli uffici a rappresentarlo per l'intero set dei servizi scelti dal delegante ai fini della procura.

Diversamente, se non acconsente, solo il commercialista potrà rappresentare il contribuente delegante.

Un eventuale aggiornamento della lista da parte del commercialista (eliminazione di un collaboratore o inserimento di altri) vale quindi per tutti i clienti deleganti che hanno autorizzato l'avvalimento dei collaboratori.

2.2.5.1 “Gestione dati dei collaboratori: inserimento collaboratore”

La funzionalità consente di inserire e associare alla propria utenza i dati di un collaboratore. L'inserimento potrà essere puntuale o massivo, mediante l'upload di un file contenente un elenco di collaboratori.

Allo scopo, sarà possibile inserirne l'anagrafica, codice fiscale e dati anagrafici (con controllo da sistema) e il periodo di collaborazione. Si prevede anche l'invio massivo, mediante l'upload di un file contenente un elenco di collaboratori: in tal caso nel file occorre inserire le sole anagrafiche (al fine di rimanere nell'ambito di una transazione real-time), mentre l'indicazione del periodo di collaborazione è comune per tutti.

Prima di procedere con l'operazione, verrà chiesta conferma esplicita della dichiarazione di responsabilità (Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), con la quale il professionista dichiara di essere autorizzato a trattare i dati del/dei collaboratori.

2.2.5.2 “Gestione collaboratori: fine collaborazione”

La funzionalità consente di selezionare i dati di un collaboratore, mediante parametri di ricerca (CF o cognome) e valorizzare la data di fine collaborazione. L'operazione inibirà l'operatività del collaboratore dalla data di fine collaborazione. Successivamente il collaboratore cancellato potrà essere inserito nuovamente (secondo le modalità già descritte).

2.2.5.3 “Gestione collaboratori: consultazione collaboratori”

La funzionalità consente al commercialista di visualizzare l'elenco dei propri collaboratori (CF, nome, cognome, stato alla data di consultazione [attivo, non attivo]), verificando anche le variazioni nel corso del tempo (sia collaboratori attivi al momento della consultazione, sia quelli cessati).